

Circolare n. 14

Roma, 29 dicembre 2010

A tutte le imprese di armamento

Oggetto: Istruzioni per l'autoliquidazione del premio 2010/2011.

Quadro Normativo

- /// **D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 28, 32 e 44
- /// **Legge n. 144 del 17 maggio 1999:** "Norme in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". Art. 55, comma 5
- /// **Regolamento di Assicurazione** dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), approvato con D.M. 12 febbraio 1999. Tit. X
- /// **Legge n. 30 del 27 febbraio 1998:** "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 457 del 30 dicembre 2007 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione"
Artt. 4, 6 e 6 bis
- /// **Legge n. 326 del 24 novembre 2003:** "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".
Art. 39, comma 14 bis.
- /// **Legge n. 203 del 22 dicembre 2008:** "Legge finanziaria 2009". Art. 2, comma 2

Indice

PREMESSA: IL NUOVO ISTITUTO ASSICURATORE

1. TERMINI E MODALITÀ DELL'AUTOLIQUIDAZIONE
2. ALIQUOTE DI PREMIO
3. COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA
4. ASSICURAZIONI SUPPLEMENTARI
5. NUMERO ASSICURATI
6. RUOLO UNICO
7. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
8. DISCIPLINA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI
9. COMPENSAZIONI E RIMBORSI
10. RATEAZIONE DEL PREMIO 2010/2011
11. MODULISTICA E MODALITÀ DI VERSAMENTO
12. SERVIZI WEB
13. SERVIZIO CONTACT CENTER

PREMESSA: IL NUOVO ISTITUTO ASSICURATORE

La legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 maggio 2010 n. 78, ha attribuito all'INAIL le funzioni in precedenza svolte dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo.

Da un punto di vista organizzativo, nelle more del completamento del processo di integrazione in atto, i compiti già propri dell'IPSEMA sono svolti, come per il passato, dalle strutture territoriali del predetto Istituto.

Pertanto, per le attività connesse all'autoliquidazione 2010/2011 – come per tutte le occorrenze riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della navigazione marittima, i datori di lavoro potranno continuare a rivolgersi alle Direzioni compartimentali di Genova, Napoli, Palermo e Trieste.

Nell'attesa di completare le attività di integrazione dei servizi all'utenza, le imprese dovranno continuare ad avvalersi dei servizi on line disponibili all'indirizzo Internet www.ipsema.gov.it. I servizi e le informazioni del settore marittimo sono raggiungibili anche tramite il sito ufficiale INAIL www.inail.it.

1. TERMINI E MODALITÀ DELL'AUTOLIQUIDAZIONE

Il **16 febbraio 2011** scade il termine per il versamento da parte delle imprese di armamento del premio definitivo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dovuto per l'anno 2010 e del premio provvisorio anticipato dovuto per l'anno 2011.

Gli adempimenti dell'autoliquidazione consistono nella trasmissione della dichiarazione annuale debitamente compilata e nel versamento del relativo importo alla Sede Compartimentale competente tramite gli appositi bollettini di c/c postali.

Si ricorda che la dichiarazione di autoliquidazione del premio può essere effettuata – sempre entro il 16 febbraio - attraverso il **servizio**

on line o utilizzando il modello cartaceo secondo le modalità indicate nel paragrafo 9 della presente circolare.

2. ALIQUOTE DI PREMIO

Per il conguaglio del premio definitivo dovuto per l'anno 2010 e per il calcolo del premio provvisorio anticipato per l'anno 2011, sono confermate le aliquote, in vigore dal 1° gennaio 2006, come da delibera del Consiglio di Amministrazione IPSEMA n. 155 del 9 ottobre 2006.

Nella seguente tabella si riporta il piano tariffario:

Tabella 1: aliquote assicurative

<i>Cod.</i>	<i>Categorie assicurative</i>	<i>Aliquota %</i>
11	Concessionari di bordo	5,88
12	Personale addetto alle prove in mare	5,88
13	Tecnici e Ispettori	5,88
16	Appalti ai servizi di bordo	5,83
20	Trasporto passeggeri	5,88
21	Trasporto passeggeri RFI	5,65
30	Trasporto merci nazionale	7,00
30	Trasporto merci internazionale	11,60
31	Trasporto merci RFI	6,77
40	Rimorchiatori	4,40
50	Attività ausiliarie	6,06
60	Traffico locale	5,20
61	Traffico locale con contratti	5,28
71	Pesca oltre gli stretti	7,80 (di cui 0,50 per Ebipesca)
72	Pesca mediterranea	7,80 (di cui 0,50 per Ebipesca)
73	Pesca costiera	6,38 (di cui 0,50 per Ebipesca)
80	Diporto	4,50
81	Diporto con contratti	4,58
82	Diporto a noleggio	5,28

Si rammenta che le navi iscritte nel R.I. e impiegate esclusivamente in attività di noleggio per finalità turistiche sono classificate nella "categoria 20 Trasporto passeggeri" con la medesima aliquota (5,88).

Per il personale impiegato nelle seguenti attività si applica l'aliquota di premio relativa alla categoria assicurativa a cui appartiene l'unità su cui il personale è imbarcato:

Comandata	Corsi professionali	Allievi nautici
-----------	---------------------	-----------------

3. COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA

Le **aliquote illustrate nella precedente tabella** devono essere applicate alle retribuzioni imponibili per il calcolo del premio e **comprendono:**

- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/65
- l'assicurazione per le prestazioni erogate ai marittimi dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione, ai sensi della legge n. 1486/62 (pari a 0,15 %)
- l'assicurazione per le prestazioni previste dai rispettivi contratti collettivi e dai regolamenti (pari a 0,08 %), ad esclusione delle categorie naviglio individuate dai codici 21, 31, 60, 71, 72, 73 e 80

Resta confermata l'**aliquota aggiuntiva del 5,00%** per l'assicurazione obbligatoria dei **maggiori rischi di palombari e sommozzatori**, su qualsiasi tipo di naviglio imbarcati (i nominativi devono essere denunciati unitamente alla dichiarazione di autoliquidazione). La copertura assicurativa può riferirsi a periodi limitati e, comunque, ciascuno non inferiore a trenta giorni.

4. ASSICURAZIONI SUPPLEMENTARI

Dal 1° gennaio 2009 l'Istituto esercita l'**assicurazione facoltativa dei maggiori rischi derivanti dalla guerra e da atti di pirateria** – ovunque si verifichino – per gli equipaggi delle imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri, trasporto merci e attività ausiliarie, attraverso il pagamento del **premio supplementare del 5%**.

Tale assicurazione supplementare si qualifica come una tutela facoltativa, differenziata e aggiuntiva rispetto alla tutela assicurativa ordinaria per i rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il premio supplementare copre, infatti, gli eventi lesivi direttamente causati da atti di pirateria, quale forma di rischio ulteriore, di particolare rilevanza e gravità nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A fronte di tale copertura assicurativa l'Istituto garantisce agli equipaggi le medesime prestazioni istituzionali riconosciute per gli infortuni sul lavoro.

La copertura assicurativa è subordinata al pagamento del premio sia in via provvisoria che definitiva, restando sospesa in caso di morosità. Le imprese possono accendere tale assicurazione anche per periodi limitati di tempo e, comunque, ciascuno non inferiore a 30 giorni. In tale caso, il pagamento del premio non può essere rateizzato.

L'assicurazione per le prestazioni in gestione complementare (malattie insorte entro i 28 giorni dallo sbarco ex art. 7 legge n. 831/1938), prevista per legge a favore degli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo, dei rimorchiatori d'alto mare e delle navi di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca fuori dal Mediterraneo, è stata estesa **facoltativamente** dall'Istituto agli equipaggi dei **rimorchiatori addetti al traffico locale nei porti**, del **naviglio ausiliario**, e del **diporto** e delle navi adibite al **Traffico locale**, previo pagamento in sede di autoliquidazione, di un **premio aggiuntivo** calcolato sulla base dell'aliquota fissata nella misura del **2,75%** (rimangono attualmente escluse le categorie pesca costiera e mediterranea).

La copertura assicurativa può essere accesa anche in corso d'anno ed è subordinata al regolare pagamento del premio, restando sospesa in caso di morosità. Gli eventi che si verificano in assenza di copertura non vengono indennizzati, neanche dopo la regolarizzazione dei premi.

L'IPSEMA prevede la copertura assicurativa, attraverso il pagamento di un premio supplementare nella **misura del 5%**, per il **personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia**, su qualsiasi tipo di naviglio imbarcati (i nominativi devono essere dichiarati unitamente all'autoliquidazione). Tale copertura può avere una durata flessibile, per periodi comunque non inferiori a trenta giorni.

5. NUMERO ASSICURATI

Al fine di esporre correttamente il numero delle persone assicurate e delle giornate di lavoro, si raccomanda di compilare il quadro B del modello di autoliquidazione – dedicato alla denuncia delle retribuzioni ed al calcolo del premio definitivo per l'anno 2010 – indicando precisamente sia il numero dei dipendenti distinti per qualifica, complessivamente impiegati a servizio della nave per il periodo assicurato, sia il numero di giornate lavorative riferite a ciascuna qualifica nonché le relative retribuzioni.

Per consentire all'Istituto di aggiornare la posizione assicurativa in maniera coerente con la documentazione di bordo, si invitano **le imprese ad utilizzare l'applicativo web – disponibile sui servizi on line - per comunicare all'Istituto la tabella di armamento (e le eventuali variazioni) di cui è dotata l'unità navale assicurata** (circolare IPSEMA n. 9/09).

6. RUOLO UNICO

Agli armatori autorizzati alla costituzione del ruolo unico si richiede, in occasione degli adempimenti connessi all'autoliquidazione, di inviare alla Sede competente i **dati aggiornati relativi alla consistenza della flotta**. Si fa presente che tale autorizzazione è subordinata all'appartenenza delle navi alla stessa categoria assicurativa e con il medesimo profilo tariffario.

7. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Si rammenta l'osservanza degli obblighi dell'armatore in materia di variazione del rischio assicurativo come da T.U. n. 1124/1965.

- Il datore di lavoro deve provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate (art. 12 T.U. n. 1124/1965).

- L'armatore deve denunciare all'IPSEMA, entro il termine di otto giorni, ogni variazione delle caratteristiche della nave, dei servizi o della composizione dell'equipaggio che possa modificare sostanzialmente il rischio dell'assicurazione e l'ammontare delle retribuzioni imponibili (art. 17 T.U.).

- L'armatore che preveda per il premio anticipato 2011 una riduzione dell'imponibile retributivo rispetto a quanto dichiarato per il premio definitivo 2010, potrà calcolare la rata di premio sul minore importo, dandone comunicazione motivata alla Sede competente dell'Istituto unitamente all'autoliquidazione. Tale comunicazione è da effettuare anche nel caso di invio dell'autoliquidazione on-line. Si segnala che la mancata comunicazione comporterà un accertamento dell'ufficio.

- Se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo, l'armatore deve denunciare alla Sede competente i periodi di sospensione dell'attività, comunicando tempestivamente le date di disarmo e riarmo, in quanto le comunicazioni individuali UNIMARE non esonerano l'armatore da tale obbligo.

La regolazione del premio deve essere effettuata in sede di autoliquidazione.

- La mancata presentazione della denuncia del premio provvisorio per l'anno 2011 in occasione dell'autoliquidazione deve essere motivata dall'armatore con la previsione di disarmo per l'intero anno con apposita comunicazione alla Sede competente, entro il 16 febbraio dell'anno in corso.

8. DISCIPLINA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI

A) Registro Internazionale

Dal 1° gennaio 1998, le imprese armatoriali sono esonerate dal versamento dei premi e contributi dovuti per legge per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale (artt. 4 e 6 del D.L. 30/12/1997 n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2/1998 n. 30).

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia, possono essere iscritte nel Registro Internazionale, così come previsto dall'art. 39, comma 14 bis, della Legge 24 novembre 2003 n. 326, usufruendo, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge (art. 6 della L. n. 30/98).

In ambedue i casi rimane a carico delle imprese di armamento il premio derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,08% relativa all'assicurazione per le prestazioni previste dai rispettivi contratti collettivi e dai regolamenti organici.

Il riconoscimento dello sgravio è subordinato all'invio alla Sede competente della dichiarazione di responsabilità allegata alla presente circolare e disponibile sul sito dell'IPSEMA nella sezione circolari e moduli. (Allegato 1)

Tale dichiarazione deve essere effettuata anche nel caso in cui l'armatore si avvalga del servizio di autoliquidazione on line.

C) Attività di Pesca.

L'art. 6 bis della legge n. 30/98 estende i benefici di cui agli artt. 4 e 6 della stessa legge alle imprese che esercitano la **pesca oltre gli stretti**, con esonero totale dei contributi di legge ed a quelle che esercitano la **pesca mediterranea** nel limite del 70 per cento.

I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la **pesca costiera** dall'art. 2, comma 2, legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009).

Pertanto, in applicazione degli sgravi contributivi, le imprese marittime che esercitano attività di pesca devono utilizzare, per il calcolo del premio definitivo 2010 e provvisorio 2011, le aliquote assicurative riportate nella seguente tabella.

Tabella 2: aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Pesca	Aliquota		
Oltre gli stretti	0,50 (*)		
Mediterranea	2,19	0,50 (*)	tot. 2,69
Costiera	1,18	0,50 (*)	tot. 1,68

(*) Aliquota del premio E.BI.PESCA

Si precisa, inoltre, che gli oneri contributivi interessati allo sgravio sono esclusivamente quelli relativi al personale che compone l'equipaggio e in possesso del requisito della cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 119 del codice della navigazione. Pertanto, per il personale extra-comunitario assicurato con l'Istituto si applica l'aliquota piena di cui alla Tabella 1.

Il riconoscimento degli sgravi è subordinato all'invio alla Sede compartimentale competente della dichiarazione di responsabilità allegata alla presente circolare e disponibile sul sito www.ipsema.gov.it. Tale dichiarazione deve essere effettuata anche nel caso in cui l'armatore si avvalga del servizio di autoliquidazione on line (Allegato 1).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 32 del T.U. n. 1124/65, l'imponibile per il calcolo dei premi e dei contributi non può essere inferiore a quello determinato sulla base delle **retribuzioni convenzionali mensili** che sono di seguito riportate.

Tabella 3: retribuzioni convenzionali mensili imponibili per il calcolo dei premi e dei contributi (circolare IPSEMA n. 11/09).

**PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA
Decorrenza 01/01/2010**

<i>Comandante, Motorista,</i>	
<i>Capo pesca</i>	€ 1.257,90
<i>Marinaio</i>	€ 1.115,83
<i>Giovanotto /Mozzo</i>	€ 974,09

PESCA OLTRE GLI STRETTI
Decorrenza 01/01/2010

<i>Comandante</i>	€ 2.850,64
<i>Direttore macchina</i>	€ 2.196,40
<i>Primo ufficiale</i>	€ 1.830,91
<i>Secondo ufficiale</i>	€ 1.627,24
<i>Nostramo</i>	€ 1.459,23
<i>Marinaio</i>	€ 1.322,24
<i>Giovanotto</i>	€ 1.085,35
<i>Mozzo</i>	€ 1.057,10

9. COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 44 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, il datore di lavoro in occasione della denuncia di autoliquidazione con scadenza 16 febbraio 2011 può detrarre dall'importo dovuto a titolo di premio anticipato per l'anno in corso l'eventuale credito risultante dalla regolazione del premio per l'esercizio precedente.

Resta facoltà delle imprese recuperare l'eventuale credito maturato inviando una specifica richiesta di rimborso alla competente Sede dell'Istituto.

Al fine di verificare la correttezza degli adempimenti contributivi, si invitano gli armatori e loro delegati ad interrogare la specifica funzione predisposta nei servizi on line "**situazione assicurativa**", segnalando via fax alla Direzione competente eventuali anomalie.

10. RATEAZIONE DEL PREMIO 2010/2011

Le imprese possono usufruire della rateazione in quattro rate del premio risultante dall'autoliquidazione 2010/2011, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 17/5/1999 n. 144.

Le imprese dovranno manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione trasmettendo, alle competenti Direzioni Compartimentali, la richiesta come da schema allegato alla modulistica dell'autoliquidazione inviata dall'Istituto e disponibile sul sito www.ipsema.gov.it.

La prima rata dovrà essere versata il 16 febbraio e le rate successive, maggiorate dell'**interesse di dilazione che sarà successivamente comunicato**, dovranno essere pagate entro il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2011, utilizzando esclusivamente gli appositi bollettini che saranno inviati a cura dell'Istituto.

Si rammenta che il mancato versamento di una rata comporta la **decadenza del piano di rateazione** con perdita degli interessi.

11. MODULISTICA E MODALITA' DI VERSAMENTO

La **modulistica per l'autoliquidazione 2010/2011** è stata inviata dall'Istituto alle imprese armatoriali (ai loro delegati se registrati).

Tale modulistica è **inoltre disponibile sul sito www.ipsema.gov.it**. L'importo del premio infortunistico 2010/2011 dovrà essere versato entro il 16 febbraio 2011 utilizzando **esclusivamente** il bollettino di conto corrente postale allegato alla modulistica.

L'inosservanza di tale prescrizione pone a rischio la tempestiva contabilizzazione dei versamenti sulla posizione assicurativa che pertanto potrebbe risultare scoperta a tutti gli effetti, avviando le procedure per la riscossione coattiva.

Per una corretta imputazione del versamento si raccomanda di non alterare i dati riportati sul bollettino, evitando tassativamente di utilizzare i bollettini precedentemente inviati e relativi ad altri periodi e posizioni assicurative.

In caso di errore o smarrimento del bollettino prestampato, si può prenotare la ristampa tramite i servizi web sul sito www.ipsema.gov.it, i bollettini saranno spediti tramite posta.

12. SERVIZI WEB

Per la trasmissione della denuncia di autoliquidazione del premio assicurativo, sono disponibili i servizi web sul sito www.ipsema.gov.it. Si precisa che se la posizione assicurativa risulta variata per la categoria di naviglio rispetto alla precedente autoliquidazione (vedi Tabella 1), l'armatore potrà accedere a tale procedura web soltanto previa specifica comunicazione all'Ufficio competente per aggiornare la banca dati on-line.

Si conferma che per ottenere l'abilitazione ai servizi on line, qualora l'armatore non sia in possesso dell'apposita password, il legale rappresentante dell'impresa armatoriale e/o i delegati possono inoltrare alla Direzione Compartimentale competente la richiesta, disponibile nella sezione moduli in www.ipsema.gov.it, accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dello stesso rappresentante. Tale password sarà recapitata a mezzo posta oppure consegnata a mano dall'Ufficio.

13. SERVIZIO CONTACT CENTER

Si informa che da gennaio 2011 l'utenza marittima potrà ricevere informazioni e assistenza sull'autoliquidazione rivolgendosi allo "sportello virtuale" del Contact Center Integrato INPS/INAIL attraverso il numero 803.164.

Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14. Il servizio è completamente gratuito.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: 1